



ISTRUZIONE DI LAVORO

IDL-8.1.0-1.7
Rev. 01 del 10/07/2017
Pag. 1 di 9

TITOLO:

REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI

INDICE

1. GENERALITÀ.....	2
2. RIFIUTI.....	2
2.1 REGISTRO CARICO-SCARICO RIFIUTI.....	2
2.2 ETICHETTATURA.....	3
2.3 DEPOSITO TEMPORANEO.....	3
2.4 RECUPERO-SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	3
2.5 FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI.....	4
3. SOSTANZE PERICOLOSE.....	4
3.1 BACINO DI CONTENIMENTO.....	4
3.2 SCHEDE DI SICUREZZA.....	5
4. SCARICHI IDRICI.....	5
5. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.....	6
6. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO.....	8
7. FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE FORNO INCENERITORE C.DA GATTIA.....	8

Responsabile (RSGA) CRISTIANO CALVARESE	Approvazione (RD) NICOLA FERRI	Emissione (RSGA) CRISTIANO CALVARESE
---	--	--

	ISTRUZIONE DI LAVORO	IDL-8.1.0-1.7 Rev. 01 del 10/07/2017 Pag. 2 di 9
TITOLO:	REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI	

1. GENERALITÀ

La presente istruzione si applica alle attività di forniture di beni/servizi date in appalto dall'IZSA&M a Ditte esterne e svolte presso i siti operativi dell'IZSA&M.

Tale istruzione si rende necessaria per gestire correttamente tutti gli aspetti ambientali connessi alle attività di forniture di beni/servizi che non vengono prese in carico direttamente dall'IZSA&M ma dall'impresa affidataria.

L'Impresa appaltatrice si impegnerà a formalizzare, tramite la sottoscrizione di questa istruzione, il suo impegno a rispettare le regole previste ed a consentire lo svolgimento di verifiche e controlli effettuati dal Committente.

2. RIFIUTI

Di seguito vi riportiamo, in maniera sintetica, i principali adempimenti previsti dalla normativa vigente per ciò che concerne la gestione dei rifiuti:

1. Registro di carico-scarico dei rifiuti
2. Etichettatura
3. Deposito temporaneo
4. Smaltimento rifiuti
5. Formulario di smaltimento dei rifiuti

2.1 Registro di carico-scarico dei rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti e smaltiti devono essere registrati sul registro di carico-scarico dei rifiuti (tranne quelli conferiti al servizio pubblico di raccolta).

Sul registro vanno riportate tutte le movimentazioni relative ai rifiuti speciali prodotti nell'Istituto, con la seguente tempistica:

- dal momento in cui un rifiuto viene prodotto e stoccato nel deposito temporaneo (operazione di "carico"), si hanno 10 giorni di tempo per aggiornare il registro;
- allo stesso modo, il registro deve essere aggiornato entro 10 giorni dal conferimento dello stesso a terzi autorizzati (operazione di "scarico").

Vi ricordiamo inoltre che:

- sul registro va indicato il quantitativo dei rifiuti prodotti/smaltiti;
- in corrispondenza delle operazioni di scarico va sempre indicato il numero progressivo delle operazioni di carico corrispondenti;
- occorre sempre verificare il ritorno della quarta copia del formulario entro 3 mesi dalla data del conferimento e registrare il peso verificato a destino se diverso da quello presunto in partenza.

	<h1>ISTRUZIONE DI LAVORO</h1>	IDL-8.1.0-1.7 Rev. 01 del 10/07/2017 Pag. 3 di 9
TITOLO:	REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI	

2.2 Etichettatura

La natura dei rifiuti deve essere resa nota con un'etichetta da fissare **su ogni contenitore**, in cui sia indicato:

- Codice CER
- Descrizione del rifiuto
- Stato fisico (S.F.)
- Caratteristiche di pericolo (C.P.)
- Caratteristiche di infiammabilità (C.I.)
- Produttore
- Data

2.3 Deposito temporaneo

I rifiuti prodotti e depositati nell'IZS in attesa dell'avvio al recupero o allo smaltimento devono essere stoccati, separatamente e in idonei contenitori, in apposita area delimitata e preferibilmente coperta da una tettoia, specie se in presenza di rifiuti pericolosi. E' vietato stoccare il materiale direttamente a contatto con il terreno. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio devono possedere gli adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche ed alla pericolosità dei rifiuti contenuti.

I contenitori dei rifiuti liquidi devono essere dotati di un bacino di contenimento in modo tale che la rottura di un contenitore e la conseguente fuoriuscita del rifiuto non sia causa di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Il bacino di contenimento deve essere della stessa capacità del recipiente stoccato. Nel caso in cui vi siano posizionati più recipienti, il bacino deve essere di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva dei contenitori e in ogni caso deve essere di capacità pari al recipiente più grande.

Vi ricordiamo che i **rifiuti devono essere stoccati in modo differenziato, per singola tipologia e non miscelati tra loro**.

2.4 Recupero/smaltimento dei rifiuti

Si ricorda che le operazioni di recupero/smaltimento devono essere effettuate con la seguente frequenza:

- **Rifiuti non pericolosi:**

al raggiungimento dei 30 mc o, in alternativa, con cadenza trimestrale; comunque, il deposito temporaneo non può durare più di un anno.

- **Rifiuti pericolosi:**

al raggiungimento dei 10 mc o, in alternativa, con cadenza trimestrale; comunque, il deposito temporaneo non può durare più di un anno.

Quelli indicati sono i riferimenti di cui al D.Lgs. 152/06 e smi. In realtà in IZS i rifiuti prodotti vengono prelevati dalle Ditte incaricate con cadenza settimanale e destinati a successive operazioni di recupero/smaltimento presso impianti dedicati.

Tali Ditte, adibite al trasporto ed al recupero/smaltimento, devono essere in possesso delle varie autorizzazioni ai sensi delle normative vigenti.

Vi ricordiamo di fornire preventivamente una copia del provvedimento di autorizzazione da tenere presso la sede dell'IZS in modo da poter dimostrare la corretta gestione degli stessi in caso di controllo da parte degli enti di vigilanza.

	ISTRUZIONE DI LAVORO	IDL-8.1.0-1.7 Rev. 01 del 10/07/2017 Pag. 4 di 9
TITOLO:	REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI	

2.5 Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- Dati del produttore;
- Dati dell'impianto di destinazione;
- Dati del trasportatore;
- Tipologia e caratteristiche del rifiuto;
- Quantità del rifiuto, anche se presunta;
- Destino del rifiuto (recupero o smaltimento);
- Targa del mezzo e nome dell'autista;
- Data, orario di partenza e percorso dell'istradamento, con firma del produttore e del trasportatore.

Ogni formulario è composto da quattro copie:

- la prima copia rimane al produttore del rifiuto;
- la seconda copia, attestante l'arrivo all'impianto di destino, rimane al trasportatore;
- la terza copia, attestante l'arrivo all'impianto di destino, rimane allo stesso impianto di destino;
- la quarta copia, sempre con timbro e la firma dell'impianto di destino, deve ritornare al produttore.

In questo modo il produttore (IZS) si libera da ogni responsabilità sulla corretta gestione del rifiuto. Le copie del formulario sono conservate per cinque anni.

3. SOSTANZE PERICOLOSE

La sede Centrale dell'IZS dispone di un'area - magazzino di adeguate dimensioni dove vengono stoccati i prodotti/sostanze pericolose in arrivo. Il magazzino di stoccaggio è stato realizzato rispettando le norme vigenti che regolano i depositi di prodotti infiammabili; essenzialmente, è caratterizzato da stanze ben aerate (estrattore a parete), provviste di sistemi di contenimento di eventuali spanti, e dotate di misure di prevenzione e protezione incendi. La movimentazione dei mezzi dei fornitori, durante lo scarico dei materiali conferiti, deve essere eseguita in sicurezza ed in modo da consentire il controllo di eventuali perdite.

3.1 Bacino di contenimento

I bacini di contenimento sono incombustibili, hanno un'altezza di almeno 20 cm, comunque, tale da garantire almeno il volume del recipiente di maggiore capacità e dotati di pozzetti di raccolta al fine di rendere agevole l'asportazione dei liquidi. I contenitori sono custoditi, sempre chiusi, sopra appositi piani dotati di vasche di raccolta spanti per evitare possibile inquinamento ambientale in caso di sversamenti. Eventuali travasi di prodotti devono sempre essere effettuati operando sopra i bacini di contenimento; eventuali spanti accidentali devono essere immediatamente raccolti pulendo accuratamente l'area interessata. Una volta effettuata tale operazione, smaltire il prodotto ottenuto come rifiuto speciale secondo normativa vigente.

	ISTRUZIONE DI LAVORO	IDL-8.1.0-1.7 Rev. 01 del 10/07/2017 Pag. 5 di 9
TITOLO:	REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI	

3.2 Schede di sicurezza

Tutti i prodotti pericolosi, le vernici, i solventi, gli isolanti ecc., devono essere accompagnati dalla propria “scheda di sicurezza” indicante le caratteristiche chimico-fisiche, i rischi specifici, le modalità di uso e stoccaggio, nonché i comportamenti da adottare in caso di emergenza. Tutti i recipienti devono avere l’etichetta con indicazione sintetica di quanto descritto nella scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza devono essere sempre presenti in loco a disposizione degli operatori che ne fanno uso.

4. SCARICHI IDRICI

L’IZS risulta essere regolarmente autorizzato ad allacciare lo scarico delle acque reflue provenienti dal fabbricato sito in via Campo Boario, nel pubblico collettore delle acque nere con atto acquisito al protocollo aziendale n. 11789 del 16/12/2011.

Potranno essere scaricate in pubblica fognatura le acque reflue corrispondenti ai punti di allaccio di seguito indicati:

- Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche per i punti di allaccio n. 1 (Stabili E-F-G-H-L) e 2 (Stabili A-B-C-M);
- Acque reflue domestiche per il punto di allaccio n. 3 (Stabili O-P-Q-R-U-V).

È necessario per un totale rispetto dell’ambiente, non gettare sostanze organiche od inorganiche negli scarichi sopra detti e smaltire come rifiuto speciale tutti i residui liquidi derivanti dalle attività di fornitura di beni/servizi.

Nella sede di c.da Gattia i reflui provenienti dai servizi igienici e dalla normale attività lavorativa, sono convogliati in vasche a tenuta regolarmente svuotate da Ditte autorizzate con cadenze prestabilite in base alle tempistiche di riempimento delle stesse. Anche in questo caso, è bene non convogliare in tali vasche, reflui non idonei.

	ISTRUZIONE DI LAVORO	IDL-8.1.0-1.7 Rev. 01 del 10/07/2017 Pag. 6 di 9
TITOLO:	REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI	

5. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI

Ai sensi del D.P.R. 74/2013, l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato (Te.Am. S.p.A.):

- della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" (conforme all' Allegato I del D.M. 10/02/2014).

Il libretto è obbligatorio oltre che per gli impianti di riscaldamento tradizionali con caldaia, anche per le macchine frigorifere (climatizzatori estivi e pompe di calore, con o senza produzione di ACS), installate in modo fisso in un edificio, senza limiti di potenza.

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico "Rapporto di controllo di efficienza energetica" (conforme agli Allegati II, III, IV, V del D.M. 10/02/2014), come indicato nell'Allegato A del presente decreto (Tab. 1).

Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai "Libretti di impianto per la climatizzazione"; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici.

TITOLO:

REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (1) [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P<100	2	Rapporto tipo 1
		P≥100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10<P<100	4	Rapporto tipo 1
		P≥100	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12<P<100	4	Rapporto tipo 2
		P≥100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P≥12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P≥12	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P>10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	PeI<50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	PeI≥50	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile nominale PeI - Potenza elettrica nominale (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. (2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.				

Tab. 1. Allegato A - Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiori di 12 kW

Gli impianti produttori di Gas ad effetto serra, inoltre, sono inseriti nella dichiarazione F-GAS da produrre entro il 31 maggio di ogni anno.

Tali comunicazioni si effettuano per impianti contenenti 5 o più tonnellate equivalenti di CO₂ (10 tonni equivalenti se apparecchiature ermeticamente sigillate).

Tonnellata di CO₂ equivalente: la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale (GWP).

Ad esempio:

HFC	GWP	Peso (tonn)	Tonnellate equivalenti CO ₂
R-23	14800	0.001	14.8
R-134	1100	0.003	3.3
R-407c	1774	0.003	5.322

Tab. 2. Calcolo Tonnellate equivalenti CO₂

	ISTRUZIONE DI LAVORO	IDL-8.1.0-1.7 Rev. 01 del 10/07/2017 Pag. 8 di 9
TITOLO:	REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI	

Ai fini di tale comunicazione, gli impianti termici di cui sopra, sono muniti del “Registro dell’apparecchiatura - Impianto di refrigerazione e/o condizionamento contenente taluni gas fluorurati ad effetto serra” conformi alla Normativa vigente.

Frequenza dei controlli:

Quantità gas contenuti	Frequenza controlli	Frequenza controlli in presenza di un sistema di rilevamento delle perdite
50 < tonnellate CO2 equivalenti ≤ 5	Almeno ogni 12 mesi	Almeno ogni 24 mesi
500 < tonnellate CO2 equivalenti ≤ 50	Almeno ogni 6 mesi	Almeno ogni 12 mesi
tonnellate CO2 equivalenti ≤ 500	Almeno ogni 3 mesi	Almeno ogni 6 mesi

Tab. 3. Frequenza controlli

È necessario, per un totale rispetto dell’ambiente, smaltire come rifiuto speciale, secondo Normativa vigente, tutti i residui prodotti dalle fasi di lavorazione e manutenzione.

6. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO

Ai sensi del D.M. 10/03/1998, devono essere controllati e registrati sugli appositi registri, in dotazione all’IZS, gli estintori presenti, le chiusure tecniche antincendio ed evacuatori di fumo e le vie d’uscita. Tali controlli devono essere effettuati con cadenza semestrale.

È necessario, per un totale rispetto dell’ambiente, smaltire come rifiuto speciale, secondo Normativa vigente, tutti i residui prodotti dalle fasi di lavorazione e manutenzione.

7. FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE FORNO INCENERITORE C.DA GATTIA

Nel forno inceneritore sito presso c.da Gattia (TE), confluiscono per la maggior parte campioni provenienti dai reparti di Necroscopia delle varie sedi e per il resto scarti di campioni animali e vegetali (CER 18.02.03). Il materiale (organico) viene immesso in involucri di plastica, priva di composti alogenati, e dotati di cartellini identificativi. Tali involucri sono posizionati all’interno di contenitori in plastica rigida per facilitarne il trasporto.

I cartellini identificativi devono contenere le seguenti informazioni:

- identificazione del rifiuto con relativa codifica CER;
- reparto di provenienza;
- data di produzione;
- peso.

Una volta compilati i Formulari di Identificazione dei Rifiuti ed il Registro di carico e scarico, il materiale contenuto nei sacchi di plastica, viene collocato direttamente all’interno della camera di combustione (naturalmente prima dell’accensione) dell’impianto di termodistruzione.

	ISTRUZIONE DI LAVORO	IDL-8.1.0-1.7 Rev. 01 del 10/07/2017 Pag. 9 di 9
TITOLO:	REGOLE AMBIENTALI FORNITORI BENI/SERVIZI	

Al termine dell'incenerimento, qualora non ne fosse previsto un ulteriore, si procede con l'avvio del ciclo automatico di raffreddamento (arresto temporizzato) che prevede il funzionamento dei bruciatori in "ventilazione" ed il loro relativo arresto dopo un tempo previsto di 1 ora.

La mattina seguente, avviene la raccolta del materiale con apposito attrezzo, caricato sul carrello portacenere e successivamente insaccato in involucri sigillati indicanti il peso ed il codice CER (19.01.13*), pronto per essere portato via da una Ditta esterna ai fini di smaltimento.

Il lavaggio dei contenitori il materiale destinato ad incenerimento, viene effettuato tramite una pompa ad acqua con l'aggiunta di varechina. Le acque risultanti vengono convogliate in un serbatoio e poi smaltite tramite ditta esterna.

Tali liquidi ed in generale eventuali rifiuti prodotti dalle fasi sopra descritte, devono essere smaltiti secondo Normativa vigente.

Frequenze di manutenzione previste presso il forno inceneritore:

- controllo ogni **due mesi** dello stato di conservazione del refrattario sia del tamburo che del portello;
- controllo ogni **tre mesi** della regolazione della fiamma dei bruciatori ed il dispositivo di accensione;
- simulazione **quadrimestrale** delle funzioni di automazione;
- verifica **annuale** delle bullonature e del mantello metallico esterno con attento esame degli eventuali deterioramenti.

È necessario, per un totale rispetto dell'ambiente, smaltire come rifiuto speciale, secondo Normativa vigente, tutti i residui prodotti dalle fasi di lavorazione e manutenzione.